AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE IN PARTNERSHIP CON L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII PER LA REALIZZAZIONE DEL "CENTRO PER LA FAMIGLIA" E DEL "CENTRO AFFIDO": "TraME di Famiglie - *Centro Territoriale per l'Infanzia, la Genitorialità e la Rete dell'Affido"*

RICHIAMATA:
la Delibera di Giunta Comunale n. 346 del 13/11/2026 con la quale si da mandato al Dirigente del 3^ settore del Comune di Ascoli di procedere con una procedura di co-progettazione ai sensi dell'art 55 del dlgs 177/2017 per la realizzazione del **CENTRO PER LA FAMIGLIA E DEL CENTRO AFFIDO dell'ATS XXII: *"TraME DI FAMIGLIE - CENTRO TERRITORIALE PER L'INFANZIA, LA GENITORIALITÀ E LA RETE DELL'AFFIDO"*** finalizzato alla promozione del benessere familiare, sostegno alla genitorialità e diffusione della cultura dell'affido.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

CENTRO PER LA FAMIGLIA

- Decreto RM n^143/cdi del 29/07/2025
- Decreto RM n^ 49 del 24/03/2026
- Delibera di giunta regionale n^ 1489 del 19/09/2025
- Linee guida per la redazione del Documento di programmazione e per la presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione dell'Avviso pubblico "Rafforzamento Della Rete Dei Centri Per La Famiglia – Cpf 2025"

CENTRO AFFIDO

- Decreto Dir. Reg. Marche: 112 del 03/8/20226
- Scheda tecnica del MLPS di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 aprile 2025: "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e riparto delle risorse del Fondo Nazionale per le politiche Sociali e del Fondo Nazionale per la lotta alla Povertà e all'esclusione sociale, per il triennio 2024-2026

- Determina dirigenziale N^ 4790 del 17/11/2026 con la quale si approvano i relativi atti;

PREMESSA:
L'Ambito Territoriale Sociale XXII, con il Comune di Ascoli Piceno in qualità di Ente capofila, promuove il presente Avviso Pubblico finalizzato all'avvio di un percorso di co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore (ETS), ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto delle Linee Guida approvate con D.M. n. 72/2021. L'Amministrazione procedente riconosce nel principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4,

Cost.) e nell'alleanza con il Terzo Settore un pilastro fondamentale per l'evoluzione e il rafforzamento del welfare locale.
In tale prospettiva, la co-progettazione non viene intesa quale mero strumento procedurale d'affidamento, bensì come uno spazio relazionale e generativo in cui l'integrazione paritaria tra risorse pubbliche e know-how, radicamento ed energie degli ETS permette di superare logiche prestazionali frammentate a favore di un welfare comunitario d'iniziativa, fondato sul lavoro di rete e sulla valorizzazione dei legami protettivi all'interno della comunità.
Fermo restando tale approccio partecipativo, permane in capo all'Amministrazione pubblica procedente l'esclusiva prerogativa dell'indirizzo politico-amministrativo, del coordinamento strategico e della valutazione e approvazione finale delle proposte progettuali formulate.

Il presente avviso si inserisce nel quadro della programmazione nazionale e regionale a sostegno della famiglia, della genitorialità e della tutela dei minorenni — in coerenza con la L. n. 184/1983, le Linee di indirizzo nazionali per l'affidamento familiare e il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali.
A tal fine, si promuove un modello d'intervento fondato sulla stretta e strutturata integrazione tra la filiera sociale (ATS) e quella sanitaria (Azienda Sanitaria Territoriale - AST), garantendo una presa in carico globale dei minori e dei nuclei familiari attraverso équipe multidisciplinari integrate che raccordano i servizi sociali territoriali con i direttori socio-sanitari, i consultori familiari, le strutture specialistiche (quali la neuropsichiatria infantile) e le istituzioni scolastiche.
La sinergia tra ATS, AST ed ETS mira a strutturare ed estendere un'unica rete territoriale integrata per armonizzare le attività del Centro per la Famiglia e del Centro Affidi, creando nodi d'ascolto diffusi e presidi di prossimità capaci di intercettare precocemente le fragilità relazionali ed educative.
In questo sistema, la collaborazione paritetica con il Terzo Settore e con le reti di famiglie affidatarie si rivela strategica per qualificare e rendere capillari i servizi previsti: dall'informazione e orientamento ai percorsi di ascolto e counseling per adolescenti e genitori, dalle azioni di promozione dell'affido e dell'adozione fino al supporto domiciliare nei primi mille giorni di vita, garantendo risposte tempestive, appropriate e sempre centrate sul superiore interesse del minore e sul diritto alla continuità affettiva.

ART.1 - OGGETTO, OBIETTIVI GENERALI E DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Oggetto del presente avviso è la selezione di soggetti partner per l'elaborazione, il dettaglio e l'attuazione condivisa con l'ATS XXII, del progetto per il servizio ***«TraME di Famiglie - Centro Territoriale per l'Infanzia, la Genitorialità e la Rete dell'Affido»***, secondo i criteri e le linee d'indirizzo di seguito specificati. Gli adeguamenti operativi e le singole azioni saranno definiti e concordati nell'ambito dei tavoli di co-progettazione previsti.

Obiettivi generali della co-progettazione:

- coordinare l'azione dell'ente pubblico e privato all'interno di un sistema unitario, in modo da

generare un modello di intervento integrato per l'attivazione di azioni a favore dei destinatari;
- stimolare la condivisione di risorse (conoscitive, economiche, operative) e responsabilità fra i diversi attori al fine di realizzare interventi efficaci a favore dei beneficiari;
- stimolare l'attivazione di ulteriori connessioni e l'ideazione di modalità di intervento innovative per prevenire le situazioni di fragilità familiare, sostenere i nuclei in difficoltà e diffondere la cultura dell'affido familiare.

Destinatari:
- nuclei familiari con figli/e dai 0-17 anni residenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XXII interessati a percorsi di informazione, ascolto, orientamento e sostegno;
- genitori e figure genitoriali con particolare attenzione alle donne in gravidanza e alle famiglie con i bambini/e nei primi mille giorni di vita;
- preadolescenti e adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, che necessitano di interventi di ascolto, supporto educativo e psicologico:
- famiglie in condizioni di vulnerabilità sociale, economico o relazionale, che necessitano di accompagnamento e sostegno;
- famiglie, coppie e persone interessate all'affidamento familiare e al percorso di adozione, comprese quelle già coinvolte in percorsi di accoglienza.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti del Terzo Settore (ETS), che, in forma singola o in raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con l'ATS 22 per il raggiungimento delle finalità previste nel presente Avviso.
Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dalle seguenti disposizioni normative: art. 4 del D. Lgs. n. 117 del 2017 "Codice del Terzo Settore"; art. 1, comma 5, della legge n. 328 del 2000; art. 2 del DPCM del 30 marzo 2001.
I soggetti sono ammessi a partecipare sia in qualità di proponente singolo, sia in qualità di componente di un raggruppamento o associazione temporanea di scopo.
Non è ammesso che un soggetto partecipi alla presente procedura singolarmente e contestualmente quale componente di altro raggruppamento temporaneo, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla presente selezione dell'operatore stesso e del raggruppamento al quale l'operatore partecipa.

I soggetti che partecipano alla procedura si impegnano a formalizzare un'Associazione temporanea di scopo indicando un Ente capofila.

Dovranno mantenere le caratteristiche operative della stessa compagine anche nella fase successiva. (potranno essere ammesse modifiche alla rete partenariale dietro valutazione ed autorizzazione dell'Ambito Territoriale Sociale XXII)

Requisiti del soggetto partecipante

I soggetti partecipanti all'istruttoria devono essere in possesso, ai fini dell'ammissione, dei seguenti requisiti:

requisiti di ordine generale:

- essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS) o, nelle more, in uno dei registri attualmente previsti ex art. 101 D.Lgs. 117/17, e svolgere attività coerenti con quanto previsto dal proprio statuto o atto costitutivo;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- essere in regola con le vigenti misure in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle pari opportunità e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dalle normative regionali in materia di tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare;
- prevedere nell'oggetto sociale e/o nel proprio Statuto o Atto costitutivo ovvero, qualora prevista dalla tipologia del soggetto giuridico, nell'iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attività compatibili con la realizzazione del progetto cui l'ETS partecipa e, pertanto, coerenti con l'ambito di intervento della co-progettazione;
- assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 analogicamente applicati alla presente procedura per quanto compatibili ed assenza di altre cause di impedimento a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente;
- essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- essere in regola in materia di imposte e tasse;
- essere in regola con gli obblighi contributivi risultanti dal DURC;
- essere in regola relativamente alla posizione assicurativa dei volontari e alla posizione contributiva e assistenziale dei dipendenti e dei collaboratori;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non essere destinatari, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese.

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti da ciascuno dei componenti.

Requisiti di ordine speciale:

a) comprovata esperienza di almeno **12 mesi (anche non consecutivi),** maturata nel quinquennio precedente la data di scadenza delle candidature di cui al presente avviso, nella

gestione e attuazione di servizi/interventi inerenti le attività che andranno a realizzare;

b) **avere sede operativa all'interno del territorio provinciale** o impegnarsi ad aprirne una qualora si realizzi la co-progettazione presentata;

I requisiti di ordine speciale di cui ai punti A e B (requisito di capacità tecnica) devono essere soddisfatti da ciascuno dei singoli componenti dell'ATS.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti, richiesti così come sopra illustrato, è causa di esclusione dalla selezione/procedura di cui al presente avviso.

Si precisa che ciascun ETS, singolo o associato, può presentare una sola domanda di partecipazione relativa alla presente procedura.

ART.3 - AZIONI, ATTIVITÀ E MODELLO DI INTERVENTO DELLA CO-PROGETTAZIONE

AZIONI DA REALIZZARE per il CENTRO per la FAMIGLIA

AZIONE A

Potenziamento (per i CPF esistenti alla data di pubblicazione del presente avviso) e avvio e consolidamento (per quelli di nuova attivazione) del ruolo informativo dei Centri sui servizi, risorse e opportunità istituzionali e informali (educative, sociali, sanitarie, economiche, scolastiche e del tempo libero) per la famiglia, che siano attivi nel territorio e offerti a livello nazionale, migliorandone la fruizione anche attraverso l'attivazione di sportelli informativi dedicati, accessibili non esclusivamente per via informatica" (**Azione Obbligatoria)**

AZIONE B

Erogazione di servizi per l'ascolto e il counseling dedicati agli adolescenti (11-18 anni) e ai loro genitori.

AZIONE C

Sensibilizzazione sul valore dell'affidamento familiare e dell'adozione attraverso le esperienze delle famiglie affidatarie e adottive e la promozione di una formazione continua degli operatori e delle famiglie stesse.

AZIONE D

Promozione dell'utilizzo di figure di sostegno alla maternità e alla famiglia, nei primi mille giorni, quali, ad esempio, l'assistente materna, le cui funzioni sono, in ambito sociale, di sostegno relazionale alla donna in gravidanza e alla famiglia fino al primo anno di vita del bambino, offrendo presenza e vicinanza anche a domicilio, con l'ascolto, il supporto, l'aiuto nella quotidianità e l'orientamento non direttivo, nel pieno rispetto delle scelte delle persone che accompagna.

AZIONI DA REALIZZARE per il CENTRO AFFIDO

AZIONE 1

MAPPATURA DELLE REALTÀ TERRITORIALI

L'azione è finalizzata a conoscere e valorizzare il patrimonio di risorse, competenze ed esperienze presenti nella comunità locale, individuando i soggetti che possono contribuire alla promozione e allo sviluppo dell'affidamento familiare. Si intende costruire una rete territoriale partecipata, capace di favorire il coinvolgimento delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato, degli Enti del Terzo settore e delle associazioni di famiglie, promuovendo collaborazioni e sinergie orientate alla diffusione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà familiare.

Attività previste

- ricognizione delle associazioni, degli Enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle altre realtà territoriali potenzialmente interessate all'affidamento familiare;
- individuazione delle esperienze, delle iniziative e delle progettualità già attive nell'ambito della solidarietà familiare, dell'accoglienza e del sostegno alle famiglie;
- rilevazione delle risorse, delle competenze e delle disponibilità dei soggetti individuati;
- costruzione e rafforzamento di una rete territoriale di soggetti disponibili a collaborare alle iniziative di promozione dell'affidamento familiare.

AZIONE 2

SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE

L'azione mira a diffondere nella comunità una maggiore conoscenza dell'affidamento familiare, promuovendo una cultura dell'accoglienza, della solidarietà e della responsabilità condivisa nei confronti dei minori che vivono situazioni di difficoltà familiare.

L'obiettivo è favorire la partecipazione della cittadinanza e stimolare la disponibilità di famiglie e singoli a conoscere e approfondire questa esperienza, ampliando le opportunità di accoglienza presenti sul territorio.

Attività previste:

- un front office con una **figura di personale amministrativo** di supporto per le attività di gestione call center, gestione e fascicolazione dati relativi a risorse affidatarie, segnalazioni per l'affido, abbinamenti in essere, monitoraggio flusso dei dati ecc. e una **figura di tipo socio-educativo** per le attività di promozione e sensibilizzazione sull'affidamento familiare;
- attivazione di punti informativi presso luoghi e occasioni di aggregazione del territorio;
- realizzazione di incontri pubblici, eventi e iniziative di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza;
- organizzazione di incontri con le realtà territoriali individuate nella fase di mappatura, per favorire il coinvolgimento della comunità;
- raccolta delle prime manifestazioni di interesse da parte di famiglie e singoli disponibili ad approfondire l'esperienza dell'affidamento familiare;
- promozione di iniziative finalizzate a diffondere una cultura della solidarietà e dell'accoglienza.
- utilizzo dei canali social e degli strumenti di comunicazione per la diffusione di informazioni,

testimonianze e materiali divulgativi;

AZIONE 3

FORMAZIONE

L'azione è finalizzata a preparare e accompagnare le famiglie e i singoli interessati all'affidamento familiare attraverso percorsi formativi che favoriscano una scelta consapevole e responsabile. Si intende approfondire la conoscenza delle caratteristiche dell'affidamento, dei bisogni dei minori coinvolti, delle dinamiche relazionali e delle risorse personali e familiari necessarie per affrontare l'esperienza dell'accoglienza. La formazione rappresenta inoltre un'occasione per confrontarsi, condividere dubbi e aspettative e acquisire strumenti utili a comprendere la complessità del ruolo della famiglia affidataria.

Attività previste

- realizzazione di percorsi formativi individuali e di gruppo;
- organizzazione di incontri tematici e attività laboratoriali;
- approfondimento delle caratteristiche dell'affidamento familiare, delle sue diverse tipologie e dei bisogni emotivi, affettivi, educativi e relazionali dei minori;
- confronto sulle motivazioni, sulle aspettative e sulle risorse personali e familiari necessarie per affrontare l'esperienza dell'accoglienza;
- coinvolgimento di famiglie affidatarie ed esperti per la condivisione di esperienze, testimonianze e buone pratiche.

AZIONE 4

ACCOMPAGNAMENTO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

L'azione è finalizzata a garantire alle famiglie affidatarie un riferimento di accompagnamento e supporto durante il percorso di affidamento, assicurando continuità nella possibilità di ricevere ascolto e orientamento anche al di fuori degli ordinari orari di apertura dei servizi territoriali. Si intende prevenire situazioni di isolamento e difficoltà nella gestione quotidiana dell'accoglienza.

Il servizio è finalizzato a garantire continuità nell'accompagnamento e a evitare che le famiglie affidatarie si trovino prive di un riferimento nei momenti di bisogno. Tale attività non costituisce in alcun modo un servizio sostitutivo dei servizi di emergenza né delle funzioni dei servizi pubblici, e dovrà essere svolta nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle competenze istituzionali.

Attività previste

- individuazione di un recapito dedicato per il contatto con un operatore;
- disponibilità di ascolto, orientamento e supporto nelle situazioni di difficoltà;
- definizione di modalità di raccordo con i servizi competenti, ove necessario.

ART. 4 – SEDE DELLE ATTIVITÀ, MODALITÀ DI UTILIZZO E GESTIONE CONDIVISA DEGLI SPAZI

Le attività progettuali del "Centro per la Famiglia" e del "Centro Affido" si svolgeranno presso i locali comunali siti nell'immobile dell'**ex scuola di Via Speranza (Ascoli Piceno)**, come individuati nella planimetria allegata al presente Avviso. I locali saranno disponibili dal 15/03/2027.

In coerenza con i principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost. e art. 1 della L. n. 241/1990), nonché con le finalità di integrazione e razionalizzazione dei servizi alla persona e alla comunità promosse dagli artt. 55 e 71 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dal D.M. n. 72/2021, l'Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno si riserva espressamente la facoltà di **utilizzare i medesimi spazi anche per lo svolgimento di ulteriori servizi e attività socio-educative a titolarità comunale, compatibili con le finalità del presente intervento**.

In ragione della natura condivisa e promiscua dei locali, gli Enti del Terzo Settore (ETS) selezionati quali partner co-gestori si impegnano a garantire una gestione flessibile, collaborativa e sinergica degli ambienti, impegnandosi a:

- accordare e coordinare preventivamente con l'Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno e con l'Ambito Territoriale Sociale XXII il calendario delle aperture, le fasce orarie di utilizzo e la programmazione delle singole iniziative, al fine di assicurare la piena armonizzazione e la pacifica coesistenza tra le attività del Centro per la Famiglia/Centro Affido e gli ulteriori servizi socio-educativi comunali ospitati nella struttura;
- integrare le modalità operative e la fruizione degli spazi comuni nel rispetto reciproco delle esigenze logistiche, di riservatezza dei colloqui e di tutela dell'utenza (in particolare dei minori e dei nuclei familiari), adottando ogni accorgimento organizzativo utile ad evitare sovrapposizioni o interferenze funzionali;
- definire e sottoscrivere, in sede di tavolo di co-progettazione (di cui al successivo art. 13) e nell'ambito della Convenzione attuativa, un apposito cronoprogramma condiviso e un regolamento d'uso degli spazi, suscettibile di aggiornamento periodico su richiesta dell'Amministrazione Procedente per sopravvenute esigenze istituzionali o legate ai predetti servizi socio-educativi comunali.

La condivisione degli spazi e l'adattamento degli orari di apertura alle esigenze organizzative comunali costituiscono condizione essenziale della co-gestione e non danno diritto al soggetto partner ad alcun compenso aggiuntivo, indennizzo o pretesa economica ulteriore rispetto al contributo previsto dal presente Avviso.

ART. 5 - RISORSE FINANZIARIE

CENTRO FAMIGLIA	
Decreto RM n.143/cdi del 29/07/2025	€ **76.053,30**
Decreto RM n. 49 del 24/03/2026	€ **43.591,14**

CENTRO AFFIDO	
Decreto RM n.112 del 03/08/2026	€ **24.707,00**

ART. 6 - AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Le spese devono essere relative esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali, pertinenti e imputabili all'intervento finanziato, cioè relative a un costo specificamente inerente e direttamente sostenuto per una delle attività previste dalla **LINEA A-B-C-D** del Centro per la Famiglia, e per le **AZIONI 1-2-3-4** del Centro Affido.
Tutta la documentazione giustificativa della spesa deve riportare:

- Il **CUP di riferimento:**
  - Decreto RM n.143/cdi del 29/07/2025 **CUP: C39I25002200001**
  - Decreto RM n. 49 del 24/03/2026
  - Decreto RM n.112 del 03/08/2026
- Gli estremi e l'indicazione della presente procedura;
- Il decreto della Regione Marche a cui si riferisce;

Le stesse devono essere riferite ad attività comprese tra la data di avvio e quella di conclusione delle attività, così come riportate dal beneficiario nell'Allegato C, e quietanzate entro la data prevista per la presentazione della rendicontazione.
Di seguito una ripartizione delle spese ammissibili per il **Centro per la Famiglia**, in base alle linee di intervento:

DECRETO RM N^ 143/CDI DEL 29/07/2025	**LINEA A**	**LINEA B**	**LINEA C**	**LINEA D**	**TOTALE**
PERSONALE	23.989,18 €	21.808,82 €	19.912,40 €	4.741,05 €	70.451,46 €
MATERIALE ED ATTREZZATURE	984,00 €	852,84 €	778,68 €	185,40 €	2.800,92 €
SERVIZI	984,00 €	852,84 €	778,68 €	185,40 €	2.800,92 €
TOTALE	**25.957,18 €**	**23.514,50 €**	**21.469,76 €**	**5.111,85 €**	**76.053,30 €**

Tali spese, per essere ritenute ammissibili, devono essere conformi alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente e la relativa documentazione amministrativo-contabile deve essere conservata in originale presso la sede legale del soggetto che ha sostenuto la spesa, secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

Macrovoci di costo

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si specificano, per singola macrovoce di costo, le spese ritenute ammissibili.
Vale precisare che le procedure di acquisizione, per qualsiasi delle voci rientranti all'interno delle macrovoci di seguito riportate, devono essere espletate nel rispetto della normativa vigente.

a) Personale

Rappresentano i costi relativi al personale dedicato al progetto, non necessariamente in maniera esclusiva, per la realizzazione delle attività e a vario titolo contrattualizzato (lavoro subordinato, parasubordinato, incarichi professionali con P. IVA, prestazioni esterne occasionali, ecc.).
Nel caso di lavoratore non esclusivamente dedicato, le spese relative allo stesso saranno ammissibili solo ed esclusivamente se riferite al lavoro reso in attività extra ordinaria o se oggetto di contratti integrativi di quelli già in essere.
Le spese relative ad attività svolte dai professionisti del settore devono essere in linea con le tariffe degli Ordini professionali.
Razionale della spesa (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo):

- professionisti sanitari e sociosanitari per attività di consulenza;
- educatori professionali;
- assistenti all'infanzia
- funzionari dell'Amministrazione titolare dell'attività (in attività extra ordinaria)
- social media manager.

b) Materiali e attrezzature

Rientrano in questa voce le spese relative all'acquisto di materiali e attrezzature (piccoli elementi di arredo, pc, giochi, materiali di consumo, materiale didattico, 8 di 10 materiale di cancelleria ecc.), nella misura e per il periodo in cui sono necessarie, indispensabili e utilizzate per lo svolgimento delle attività progettuali.
Qualora gli strumenti e le attrezzature, il cui costo risulti superiore a € 516,16, non fossero utilizzati per il progetto per tutto il loro ciclo di vita, saranno considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti al periodo di operatività del progetto e alla quota d'uso effettivamente utilizzata sullo stesso, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento.
Razionale della spesa (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo)

- materiale di cancelleria;
- piccoli elementi di arredo;
- materiale didattico;
- materiali di consumo

c) Servizi

In questa voce di costo rientrano le spese relative a contratti di servizio (ad esempio servizi di consulenza affidati a società del settore, anche in caso di percorsi formativi affidati a società esterne qualora non si posseggano tali professionalità all'interno; realizzazione di applicazioni *software* brevetti, *know-how* e diritti di licenza, ecc.).
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcuni servizi ammissibili: stampa e diffusione di materiali informativi (brochure, locandine, affissioni); realizzazione/aggiornamento di pagine *web* e contenuti digitali (anche *social*) del Centro; iniziative/eventi di presentazione dei servizi sul territorio; counseling per adolescenti e genitori; moduli informativi su alfabetizzazione mediatica.
Nello specifico, in relazione ai servizi di riqualificazione e messa in sicurezza di edifici si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune attività: adeguamenti di accessibilità (rampe, servizi

igienici dedicati, percorsi); piccoli adeguamenti impiantistici e antincendio indispensabili per l'apertura al pubblico; sistemazioni funzionali di locali *front-office* e stanze per colloqui riservati; segnaletica di sicurezza e uscite di emergenza.

Razionale della spesa (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo)

- stampa e grafica
- moduli informativi su alfabetizzazione mediatica
- counseling per adolescenti e genitori
- realizzazione/aggiornamento di pagine web e contenuti digitali (anche social) del Centro

Si precisa che non sono ammissibili acquisti di immobili, nuove costruzioni o consulenze tecnico-architettoniche.
Si specifica, inoltre, che tutti i materiali informativi devono riportare il logo e la dicitura istituzionale e che le targhe apposte all'ingresso dei Centri per la famiglia e Centro Affido, come la Carta dei servizi, sono considerati elementi obbligatori di riconoscibilità.
Si precisa che le risorse finanziarie messe a disposizione non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso, ma contributi a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dagli Enti Attuatori Partner per la realizzazione delle azioni progettuali, la cui erogazione è soggetta a previa puntuale rendicontazione all'Amministrazione Procedente.
Il rimborso spese avverrà, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.
Il contributo sarà erogato secondo quanto previsto dal modello di convenzione allegata, prevedendo un anticipo, stato avanzamento e saldo.
Fatto salvo quanto sopra indicato gli accordi relativi ad eventuali erogazioni in anticipo (quote parte) saranno oggetto di valutazione e verifica nelle successive fasi di co-progettazione (tavolo di co-progettazione) e troveranno specifico riscontro nell'accordo di collaborazione in forma di Convenzione in esito all'istruttoria.

ART. 7 – ONERI DI GESTIONE, UTENZE E PULIZIA DEGLI LOCALI

1) In coerenza con quanto previsto dagli artt. 55 e 71 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dal D.M. n. 72/2021 in materia di messa a disposizione di beni e risorse strumentali da parte dell'Amministrazione procedente, nonché in applicazione analogica dei principi civilistici in tema di custodia e uso dei beni concessi (artt. 1587 e 1808 c.c.), la ripartizione degli oneri gestionali relativi ai locali dell'ex scuola di Via Speranza è disciplinata come segue:
   - a carico dell'Amministrazione procedente restano interamente a carico le spese relative alle utenze, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti;
   - a carico del soggetto partner co-gestore (ETS/ATS selezionato): sono interamente a carico del gestore, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione procedente oltre al contributo progettuale previsto dal presente Avviso, la custodia diligente dei locali durante le fasce orarie assegnate e le attività di pulizia ordinaria, igienizzazione e sanificazione degli

spazi utilizzati (sale attività, uffici, front-office, servizi igienici e spazi comuni di pertinenza), nonché degli arredi, delle attrezzature e dei materiali didattici o di consumo in dotazione;

2) Il soggetto gestore dovrà garantire che le operazioni di pulizia e igienizzazione siano svolte nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di igiene, salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (art. 64 e Allegato IV), impiegando prodotti idonei alla tipologia dell'utenza (con particolare riguardo a minori, donne in gravidanza e nuclei familiari) e conformi alla normativa ambientale.

3) In considerazione della destinazione promiscua dell'immobile e della coesistenza di due distinti servizi socio-educativi comunque tra loro compatibili (di cui al precedente art. 2-bis), gli oneri di pulizia, riordino e igienizzazione sono ripartiti secondo criteri di proporzionalità, correttezza e responsabilità d'uso (artt. 1175, 1375 e 1587 c.c.): ciascun soggetto gestore provvederà autonomamente alla pulizia esclusivamente nei giorni e nelle fasce orarie di propria effettiva fruizione e limitatamente ai locali, ai servizi igienici, agli arredi e ai materiali utilizzati per le proprie attività, impegnandosi a riconsegnare gli ambienti in perfetto ordine e in adeguate condizioni igienico-sanitarie al termine di ciascun turno di utilizzo, così da assicurare l'immediata e decorosa fruibilità degli spazi da parte dell'altro servizio ospitato.

4) Le modalità operative di dettaglio, il calendario dei turni di utilizzo e pulizia, l'eventuale gestione condivisa dei materiali igienico-sanitari di consumo e le procedure di verifica reciproca saranno puntualmente definiti nell'ambito del regolamento d'uso degli spazi sottoscritto in sede di tavolo di co-progettazione.

ART. 8 – COMPARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

1. Gli Enti del Terzo Settore partecipanti alla procedura di coprogettazione dovranno assicurare una compartecipazione effettiva alla realizzazione degli interventi, da indicarsi nella proposta progettuale e da definirsi compiutamente in sede di coprogettazione.

2. La compartecipazione potrà essere espressa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante:
   - apporti economici propri;
   - messa a disposizione di personale, mezzi, beni o attrezzature;
   - apporto di competenze tecniche, organizzative e professionali;
   - utilizzo di reti territoriali e risorse immateriali;
   - svolgimento diretto di attività e servizi inerenti al progetto.
   - pulizia locali.

3. La compartecipazione potrà essere assicurata anche mediante attività di volontariato, purché l'apporto sia coerente con le finalità e le attività del progetto, sia adeguatamente descritto nella proposta e sia reso nel rispetto della disciplina vigente. In particolare, il D.M. 72 del 31 marzo

2021, recante le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore ai sensi degli artt. 55-57 del D.Lgs. 117/2017, riconduce la coprogettazione a un modello di collaborazione fondato sulla messa in comune di risorse e sulla co-responsabilità tra le parti.

4. Ciascun ETS dovrà specificare, in sede di proposta, la natura, l'entità e le modalità della propria compartecipazione, ivi compreso l'eventuale apporto volontario, ai fini della valutazione di coerenza, congruità e sostenibilità dell'intervento.

5. L'Amministrazione procedente valuterà la compartecipazione proposta in relazione alla sua effettiva pertinenza rispetto agli obiettivi dell'intervento e alla sua idoneità a concorrere alla realizzazione delle attività di coprogettazione.

ART. 9 - PERSONALE RICHIESTO

Per la realizzazione degli interventi dovrà essere garantita la presenza di personale qualificato e adeguatamente formato, in relazione alle attività del Centro Famiglia e del Centro Affido.
In particolare dovranno essere previste le seguenti professionalità:

- **Personale amministrativo**: per le attività di segreteria, gestione delle richieste e supporto organizzativo.
- **Figure socio-educative**: per le azioni da realizzarsi nel centro famiglia e per le azioni da realizzarsi nel centro affido.

ART. 9 - BIS REFERENTE UNICO

1. Al fine di garantire l'efficacia, la fluidità e la tempestività delle comunicazioni tra la Pubblica Amministrazione e gli Enti del Terzo Settore (ETS) partecipanti alla procedura di co-progettazione, gli ETS partner si impegnano a individuare congiuntamente **un Referente Unico che dovrà essere indicato in sede di gara;**
2. Il Referente Unico opera in qualità di interlocutore ufficiale e nodo di raccordo tra il tavolo di co-progettazione, la compagine degli ETS e il Responsabile Unico del Progetto (RUP) o i referenti designati dall'Amministrazione Procedente.
3. Al Referente Unico sono affidati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti:
   - **Coordinare le istanze** e le proposte tecniche provenienti dagli ETS partner, favorendone la sintesi da presentare all'Amministrazione.
   - **Ricevere e veicolare** le comunicazioni, le convocazioni e le direttive formali provenienti dall'Amministrazione verso tutti i membri del partenariato.
   - **Monitorare l'andamento** delle attività di co-progettazione dal lato del Terzo Settore, segnalando tempestivamente eventuali criticità o necessità di allineamento operativo.
4. La designazione del Referente Unico deve avvenire formalmente tramite atto scritto, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti gli ETS associati o partecipanti alla procedura, e comunicata all'Amministrazione entro e non oltre la data del primo incontro del tavolo di co-progettazione.

5. L'eventuale sostituzione del Referente Unico nel corso della procedura deve essere motivata, approvata dalla maggioranza dei componenti del partenariato degli ETS e tempestivamente notificata all'Amministrazione con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

ART. 10 – FORMA ASSOCIATIVA DEI SOGGETTI SELEZIONATI (ATS)

1. Gli Enti del Terzo Settore (ETS) che, all'esito della procedura di coprogettazione di cui al presente avviso, risulteranno ammessi alla fase di sviluppo progettuale e individuati quali soggetti coprogettanti e successivamente cogestori degli interventi, sono tenuti a costituirsi in forma aggregata.
2. A tal fine, gli ETS selezionati dovranno stipulare, prima della sottoscrizione della convenzione con l'Amministrazione procedente, **un atto pubblico notarile** finalizzato alla costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS), ovvero altra forma giuridica equivalente idonea a disciplinare i rapporti tra i partner per la realizzazione congiunta delle attività progettuali.
3. L'atto costitutivo dovrà contenere, a pena di inammissibilità:
   - l'indicazione del soggetto capofila, individuato quale referente unico nei confronti dell'Amministrazione;
   - la definizione dei ruoli, delle responsabilità e delle quote di partecipazione di ciascun ETS;
   - la disciplina dei rapporti interni, incluse le modalità decisionali e di gestione delle risorse;
   - la durata dell'ATS, che dovrà essere almeno pari alla durata del progetto oggetto di coprogettazione.
4. La mancata costituzione dell'ATS nei termini indicati comporta la decadenza dall'esito della procedura, con facoltà per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria o all'adozione di ulteriori determinazioni.

Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore e di coprogettazione, nonché quanto stabilito nel presente avviso e nei successivi atti convenzionali.

ART. 11 - DURATA DEL PROGETTO

Le attività del progetto dovranno essere realizzate coinvolgendo famiglie, genitori, bambini e bambine e adolescenti del territorio dell'Ambito Territoriale Sociale 22 a partire dalla sottoscrizione della Convenzione e **concludersi entro il 31 agosto 2027** salvo eventuale proroga concessa dalla Regione Marche.

Eventuale proroga di un anno è prevista in caso di rifinanziamento degli interventi previsti.

ART. 12 - MONITORAGGIO

L'ATS 22 assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'Ente attuatore, attraverso la **verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione,** riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Ente attuatore, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

La sede per la revisione, l'integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento, utili ai

fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, è rappresentata dal Tavolo di co-progettazione, in quanto utile a definire quanto necessario e/o utile per la modifica del progetto, anche con riferimento alla durata ed in caso di proroghe e di disponibilità di risorse economiche ulteriori.

ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire la propria istanza unitamente agli allegati richiesti entro le **ORE 12:00 DEL 09 DICEMBRE 2026** secondo le seguenti modalità:

- sottoscritti digitalmente o con firma autografa in mancanza di firma digitale dal/i Rappresentante/i Legale/i o suo delegato;
- nell'oggetto deve essere indicato *"AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE DI ATTIVITA' RELATIVA alla REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA E CENTRO AFFIDO:* **"TraME di Famiglie** - ***Centro Territoriale per l'Infanzia, la Genitorialità e la Rete dell'Affido*"**

Le istanze dovranno essere formulate come segue, utilizzando i modelli allegati e seguendo le indicazioni in essi contenuti:

- **Allegato A: Schema di domanda di partecipazione**
  In caso di più soggetti riuniti in RTI/ATS/partenariato l'istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i partner e nell'istanza dovrà essere specificata la composizione del RTI/ATS/partenariato (costituiti o costituendi) e individuato il soggetto capofila e il/i soggetto/i attuatore/i per ciascuna delle attività proposte. La proposta progettuale dovrà indicare le modalità e gli ambiti di collaborazione.
- **Allegato B: Modello per la proposta progettuale**
  La proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da ciascun partner.
- **Allegato C: Budget di progetto**
  Il budget di progetto dovrà essere sottoscritto da ciascun partner.
- **Allegato D: Schema di dichiarazione di possesso dei requisiti**
  L'allegato D dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante/delegato del soggetto proponente. la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun partner.
- **Allegato E: Dichiarazione sulla titolarità effettiva per Enti Privati e sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del Titolare effettivo**
  La dichiarazione di cui all'allegato E dovrà essere sottoscritta da ciascun partner.
- **Allegato F: Dichiarazione di impegno a costituirsi in RTI/ATS**
  La dichiarazione di cui all'allegato F dovrà essere sottoscritta da ciascun partner.
- **Allegato G**: **Atto di designazione e nomina del Referente Unico**

Pena di inammissibilità, alla documentazione trasmessa in sede di candidatura dovranno essere

allegati, per tutti gli ETS proponenti:

- Copia dello statuto e dell'atto costitutivo

Le domande andranno redatte in forma chiara e leggibile e dovranno essere complete delle informazioni sopra richieste e degli eventuali allegati richiesti.
Tutta la documentazione dovrà pervenire entro il termine di cui sopra:
tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Ascoli Piceno, ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 22: **comune.ap@pec.it**
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata, l'Ente non assume responsabilità alcuna. Le domande trasmesse oltre i termini previsti e/o incomplete non potranno essere ammesse. L'Ambito Territoriale Sociale 22 si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione presentata.

Eventuali informazioni di ordine generale, **ENTRO E NON OLTRE 5 GG PRIMA DELLA SCADENZA DEL BANDO**, possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica d.fanesi@comune.ap.it oppure al seguente numero telefonico 389.6458895.

ART. 14 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Il punteggio relativo alla Proposta verrà assegnato come segue:

LETTERA	CRITERIO	PUNTEGGIO
A	Qualità e modalità delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle linee progettuali.	25
B	Proposte migliorative e aggiuntive finalizzate al rafforzamento degli interventi di inclusione e al coinvolgimento dei destinatari (oltre quello previsto dalle linee progettuali).	10
C	Modalità di raccordo e comunicazione con l'ATS: descrivere le modalità e gli strumenti che gli ETS intendono adottare per garantire una comunicazione costante, un confronto periodico e un coordinamento efficace con l'ATS, favorendo la condivisione delle informazioni e il monitoraggio delle attività.	15
D	Composizione del gruppo di lavoro, delle relative professionalità e degli enti direttamente coinvolti.	20
E	Esperienze pregresse in attività analoghe.	10
F	Capacità di coinvolgere altri attori del welfare sociale locale, consolidando una rete territoriale stabile e duratura, attraverso la collaborazione continuativa finalizzata alla diffusione dei temi, degli obiettivi e dei risultati del progetto, attraverso l'utilizzo di tutti i canali di comunicazione (oltre a quelli già previsti dalle linee progettuali allegate).	15
G	Compartecipazione obbligatoria pari al 5% di € 144.351,44 per ogni	5

	maggiorazione di 1.000,00 verrà considerato 1 punto fino ad un massimo di 5 Punti.	
	TOTALE	**100**

Una Commissione Tecnica formata nominata dall'Ambito Territoriale Sociale XXII avrà il compito di valutare le proposte progettuali pervenute secondo i criteri di selezione indicati di seguito.
Per la determinazione del valore da attribuire alla proposta, utilizzando i criteri non oggettivi sopra indicati, verrà attribuito un giudizio collegiale secondo la seguente scala:

VALUTAZIONE	**COEFFICIENTE**
Non valutabile o inadeguato	0
Insufficiente	0,2
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	1

Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti per ogni elemento (sub-criterio) di valutazione.

Il punteggio relativo all'offerta tecnica si ottiene applicando la seguente formula:
$QA(a) = \Sigma n [Wi * V(a)i]$
dove:
QA(a) = punteggio totale attribuito alla proposta (a)
n = numero totale dei "criteri di valutazione"
Wi = punteggio massimo attribuito al criterio i-esimo
V(a)i = valore del coefficiente attribuito alla proposta (a) rispetto all'elemento di valutazione variabile tra 0 e 1
Σ = sommatoria

L'ATS 22 si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del soggetto anche in presenza di una sola proposta purché valida e congruente con il presente Avviso.

Verranno escluse le proposte progettuali che non totalizzeranno un valore complessivo minimo di almeno **50 punti/100**.

Il soggetto selezionato per le fasi di co-progettazione e co-gestione sarà quello che avrà totalizzato il miglior punteggio complessivo, attribuito sulla base dei criteri sopra specificati.

L'ATS XXII si riserva il diritto, senza che possano essere sollevate obiezioni o eccepiti diritti di sorta, di sospendere e/o annullare la procedura, in qualsiasi fase, per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed insindacabile, senza riconoscere alcun compenso e/o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dai soggetti partecipanti e per le spese eventualmente sostenute.

ART. 15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nel caso di eventuale incompletezza della documentazione presentata, che non comporti l'immediata esclusione, si assegnerà al concorrente un termine perentorio non inferiore ai cinque giorni decorrenti dalla richiesta dell'Amministrazione procedente per la relativa regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla selezione. In ogni caso non sono sanabili, comportando l'esclusione, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa e quelle afferenti alle proposte progettuali. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione procedente può chiedere precisazioni o chiarimenti, assegnando all'interessato un termine perentorio non superiore ai cinque giorni decorso inutilmente il quale il concorrente stesso è escluso dalla presente procedura.

ART. 16 - FASI DEL PROCEDIMENTO

1) <u>Individuazione del soggetto partner al quale affidare la co-progettazione e co-gestione</u>

La fase 1 prevede la selezione di un soggetto partner/ATI-RTI che parteciperà alla co-progettazione, sulla base del maggior punteggio ottenuto, come precisato nel presente Avviso. Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, l'Amministrazione procedente verifica, a cura del Responsabile del procedimento, la regolarità formale delle domande di partecipazione presentate e dell'annessa documentazione prodotta, con le conseguenti ammissioni ed eventuali esclusioni, fatto salvo il soccorso istruttorio. Seguirà la valutazione, da parte della Commissione selezionatrice appositamente nominata, delle proposte progettuali con attribuzione dei punteggi in base ai criteri indicati e individuazione del soggetto o raggruppamento, con il quale procedere alla fase 2 della procedura.

2) <u>Definizione del progetto definitivo attraverso il tavolo di co-progettazione</u>

Sulla base della proposta progettuale del soggetto o raggruppamento selezionato nella fase 1, si procede alla discussione critica, attraverso tavoli di co-progettazione, con l'obiettivo di giungere a un progetto condiviso e definitivo. È ammesso alla fase 2 il raggruppamento che ha ottenuto il punteggio più alto nella fase 1.

L'Amministrazione procedente convocherà i tavoli unitariamente per la discussione congiunta della proposta sulla base delle valutazioni iniziali o degli elementi emergenti in corso di co-progettazione.

In particolare, la discussione critica avrà lo scopo di definire in dettaglio le attività progettuali, gli aspetti esecutivi, le modalità di coordinamento, organizzazione e funzionamento dell'implementazione progettuale, l'allocazione delle risorse, i risultati attesi, le modalità di

rendicontazione delle attività e quant'altro.
Al tavolo di co-progettazione partecipano, oltre ai rappresentanti dell'Amministrazione procedente, il rappresentante legale, o suo delegato, del soggetto individuato al termine della fase
Potranno partecipare ai tavoli di coprogettazione tutti gli ETS componenti del raggruppamento.
Sono invece esclusi dai tavoli di co-progettazione i soggetti coinvolti da accordi di rete.
Il coordinamento tecnico dei tavoli di co-progettazione sarà in capo all'ATS 22, comprese le procedure amministrative che rimarranno in parte in capo all'Amministrazione procedente.
La partecipazione al tavolo di co-progettazione è da intendersi quale parte della compartecipazione ulteriormente al minimo previsto ed a quanto previsto in sede di offerta e sarà a titolo completamente gratuito, non dà diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo di sorta e comporta il rilascio di espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate, oltre che l'autorizzazione della medesima Amministrazione ad utilizzare liberamente e a titolo gratuito, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, la proposta progettuale presentata.
Il positivo superamento di tale fase, che sarà svolta senza alcun onere per l'Amministrazione procedente, è condizione indispensabile per il passaggio alla successiva fase 3.
Resta inteso che, durante l'attività di co-progettazione, la proposta selezionata attraverso la presente procedura, potrà subire variazioni e rimodulazioni, anche sostanziali, senza che nulla possa essere eccepito dal proponente.

Al termine della fase di co-progettazione il tavolo elaborerà un progetto definitivo e si procederà alla stipula della convenzione.
La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare eventuali adeguamenti che si rendano necessari o opportuni, ivi compresa la necessità di rimodulazione del piano economico finanziario.

3) <u>Stipula della convenzione</u>
Stipula della convenzione tra l'ATS 22 e il soggetto selezionato per la realizzazione delle attività di cui al presente Avviso.
Per le fasi di lavoro sopra descritte non è dovuto alcun corrispettivo né rimborso ed è da considerarsi quale compartecipazione ulteriore rispetto all'offerta progettuale;.

ART. 17 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse dalla procedura le istanze:
- presentate da soggetti diversi o privi dei requisiti di cui al presente avviso;
- pervenute oltre il termine ultimo indicato dal presente avviso;
- presentate con modalità differenti da quelle indicate.

ART. 18 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo concedibile all'ETS, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per la coprogettazione e

cogestione dell'intervento è pari ad **euro 144.351,44**.
L'ETS partner di progetto co-finanzia l'intervento con un contributo del 5% sull'importo totale pari ad **euro 7.217,57** che sarà fornito come beni/Servizi/personale come indicato nel Progetto definitivo e che sarà regolarmente rendicontato. Il costo complessivo dell'intervento risulta quindi pari ad **euro 151.569,01.**
Si precisa che le risorse pari ad **euro 144.351,44** messe a disposizione dall'ATS XXII, costituiscono il massimo importo erogabile.
La natura del contributo è da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 con il quale sono state approvate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore). Difatti, il contributo, affidato ai sensi dell'art. 55 Dlgs 117/2017, non si configura come corrispettivo di prestazioni rese, bensì soggetta a rendicontazione delle spese, "necessaria in ragione della riconducibilità delle risorse riconosciute agli ETS ai contributi, di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990". Il contributo pubblico previsto dalla presente convenzione non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE e, pertanto, non è soggetto alla relativa disciplina. Tale esclusione deriva dalla sussistenza delle condizioni stabilite dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza *Altmark Trans GmbH* (C-280/00), ed in particolare:
- l'esistenza di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti a carico del soggetto attuatore;
- la preventiva definizione di parametri obiettivi e trasparenti per il calcolo della compensazione;
- la proporzionalità della compensazione rispetto ai costi effettivamente sostenuti, tenuto conto degli introiti pertinenti e di un margine ragionevole di utile.

Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:
- **anticipo pari al 30% del finanziamento complessivo**, solo se richiesto dall'ETS, successivamente alla firma del presente atto, alla stipula di idonea fidejussione bancaria di pari importo, alla comunicazione di avvio delle attività;
- SAL intermedi, per un importo complessivo non superiore al 30% del contributo, a seguito di esito positivo della verifica di pagabilità delle Domande di rimborso presentate all'Autorità di Gestione Regionale L'importo complessivo delle erogazioni intermedie (anticipo e tranches successive) non potrà in ogni caso superare **il 90% del** contributo riconosciuto;
- saldo finale, nel limite massimo **del 10%,** sarà erogato a conclusione delle attività progettuali a seguito del raggiungimento di tutti gli obiettivi realizzativi programmati.

Le tranche successive alla prima saranno liquidate previa verifica dell'espletamento delle attività eseguite, della loro accertata conformità al progetto definitivo e della conseguente corretta rendicontazione dei suddetti importi, nonché all'esito positivo della verifica di pagabilità delle Domande di rimborso presentate all'Autorità di Gestione.
Ad ogni SAL e al saldo, l'ETS dovrà garantire un co-finanziamento almeno proporzionale alla spesa rendicontata ossia pari almeno alla medesima percentuale di contributo richiesto.

ART. 19 - FIDEJUSSIONE

A garanzia degli impegni assunti e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi, rispetto alle risultanze parziali e finali o a causa di decadenza dai benefici economici di cui sopra, l'ETS ha l'obbligo di stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari all'intero importo **del finanziamento concesso (100% del contributo)** con le caratteristiche di seguito esplicitate.
La fideiussione dovrà:

1) essere consegnata in originale contestualmente alla stipula della presente convenzione (o comunque prima dell'erogazione di qualsiasi somma a titolo di anticipo o acconto);

2) essere obbligatoriamente rilasciata da:
   - istituti bancari;
   - intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);
   - compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto (www.ivass.it);

3) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile;

4) contenere la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell'ATS XXII che rilevi a carico dell'ETS inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta;

5) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del codice civile, fino a 12 mesi successivi alla data di presentazione all'Ambito Territoriale Sociale XXII della rendicontazione finale, e comunque fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Ambito Territoriale Sociale XXII;

6) in caso di stipula con un garante estero, essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle pubbliche amministrazioni (art. 33 del D.P.R. n. 445/2000).

Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il beneficiario è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione all'Ambito Territoriale Sociale XXII.
La garanzia cesserà di avere effetto alla data di approvazione da parte dell'autorità di gestione della rendicontazione finale che certifichi la regolare esecuzione dei servizi e interventi del progetto a

carico dell'ETS, il regolare adempimento da parte dello stesso degli impegni assunti con la presente convenzione e la regolare rendicontazione degli stessi.

ART. 20 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Il rimborso dei costi ammissibili **avverrà A COSTI REALI** cioè sulla base delle spese effettivamente sostenute e pagate per la realizzazione delle attività oggetto dell'avviso pubblico.
Si specifica sin da subito che in caso di rimodulazione del contributo assegnato a causa di target non raggiunti od errori nella rendicontazione non imputabili all'ATS XXII il contributo verrà rimodulato di conseguenza
Con riferimento alle spese ammissibili, l'ATS XXII si riserva di approvare e revisionare in fase di co-progettazione il piano finanziario di dettaglio inviato dagli ETS in cui devono essere evidenziate le singole tipologie di costo correlate agli interventi proposti.
NON sono ammissibili i seguenti costi:

- gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;
- l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre, non sono ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
- i deprezzamenti e le passività;
- gli interessi di mora;
- le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle spese e obblighi di rendicontazione secondo quanto riportato nella presente convenzione, nella normativa vigente richiamata in premessa, con le modalità e le tempistiche definite dal progetto.

Si specifica fin da ora che nel caso le spese presentate in sede di rendicontazione non siano giudicate ammissibili le stesse non saranno rimborsate all'ETS attuatore.
L'ETS, ai fini della rendicontazione, dovrà presentare con cadenza trimestrale i seguenti documenti:

a) giustificativi di spesa, avendo cura di omettere i dati personali ultronei rispetto a quanto previsto dalle finalità della Convenzione. A titolo meramente esemplificativo, i documenti da attenzionare sono il Timesheet o il cedolino da cui si potrebbe avere evidenza dei giorni di malattia, permessi visita medica, permessi ex legge 104/1992, trattenuta sindacale, pignoramento del quinto, etc. Tali informazioni dovranno essere oscurate prima dell'invio dei documenti all'Amministrazione;
b) dichiarazione contenente l'elenco dettagliato delle spese sostenute e quietanzate, sottoscritta

digitalmente;

c) relazione sulle attività svolte, con cadenza trimestrale avendo cura di metterle in coerenza con gli obiettivi prefissati (output) e con le risorse utilizzate (spese rimborsabili e compartecipazione degli ETS), previste nel progetto definitivo e nel piano economico definitivo, sottoscritta digitalmente;
d) a conclusione delle attività, entro e non oltre 30 giorni, una relazione conclusiva delle attività svolte, sottoscritta digitalmente.

In generale la spesa deve possedere i seguenti requisiti:

- essere pertinente agli obiettivi ed al progetto presentato;
- essere imputabile al progetto quale spesa diretta, cioè sostenuta in via esclusiva per una determinata attività;
- portare nella dicitura di descrizione di tutta la documentazione contabile le indicazioni relative alla fonte di finanziamento, CUP, CIG e tutti gli elementi necessari per l'imputazione univoca della spesa;
- essere effettiva, cioè riferita a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati;
- essere legittima ovvero conforme alle disposizioni di legge in materia fiscale, contabile e civilistica vigenti a livello europeo, nazionale e regionale;
- essere sostenuta nell'arco temporale previsto in Convenzione, ovvero la data di avvio attività e la data ultima per l'esecuzione del progetto finanziato approvata e autorizzata dall'Amministrazione.
- essere comprovata e giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente in originale, esclusivamente intestate al soggetto del Terzo Settore e comprovante l'effettivo pagamento da parte degli stessi.

Le spese sostenute dal soggetto selezionato verranno rimborsate a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole ivi stabilite.
La liquidazione dei rimborsi è subordinata al regolare superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.
L'ETS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.

Ai fini della ammissibilità e della corretta rendicontazione delle spese, tutti i documenti giustificativi di spesa dovranno riportare espressamente l'indicazione del fondo di finanziamento a valere sul quale la spesa è stata sostenuta.

ART. 21 - VARIANTI

Nel corso di validità della presente convenzione possono essere apportate varianti al progetto definitivo:

- quando, rispetto alla situazione di partenza prevista dal progetto definitivo, si presentino oggettive esigenze di revisione e adattamento delle condizioni e delle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio e delle attività a fronte dell'emergere di nuove ed impreviste esigenze;
- quando, sulla base dell'attività di monitoraggio, controllo e valutazione dell'andamento dell'intervento, si riscontri la necessità di attivare prestazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle previste dal progetto definitivo allo scopo di conseguire i livelli di efficacia e funzionalità e gli standard di qualità programmati;
- per l'intervenuta possibilità di destinare risorse aggiuntive, proprie o autonomamente reperite dall'ETS, a prestazioni e interventi integrativi, innovativi e migliorativi, non previsti dal progetto definitivo né prevedibili al momento della stipula della presente convenzione;
- per ogni altra oggettiva esigenza di miglioramento o di maggiore funzionalità delle attività e dei servizi derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula della presente convezione.

Le varianti di cui al comma 1 non possono determinare variazioni tali da alterare, sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi costitutivi ed essenziali del progetto definitivo approvato. Dette varianti devono comunque rientrare dentro la spesa prevista nel valore della presente convenzione.
Le varianti progettuali approvate sono formalizzate attraverso la stipula di atti aggiuntivi alla presente convezione. Le modifiche al progetto definitivo e al piano economico, non comportano alcuna revisione del presente accordo.

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE

È fatto divieto all'ETS cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa oltre al risarcimento dei danni e delle spese sostenute dall'ATS XXII.
È fatto altresì divieto all'ETS di affidare totalmente o parzialmente le prestazioni e le attività che l'ETS si è impegnato a mettere a disposizione, ad Enti Terzi ad eccezione degli eventuali rapporti di partenariato e/o di coprogettazione, individuati in sede di proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della presente convenzione ed il risarcimento dei danni e delle spese sostenute dall'ATS XXII.
Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'ETS assume l'impegno — in attuazione del principio di buona fede — di comunicare all' ATS XXII le criticità e le problematiche che dovessero insorgere.

ART. 23 - CONTROLLI

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a controllo da parte degli uffici competenti, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, comporteranno l'immediata decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e la revoca degli accordi eventualmente già stipulati.

ART. 24 - ASSICURAZIONE

A copertura di eventuali danni a cose e/o a persone terze, durante e in relazione all'esercizio dell'attività, il soggetto attuatore si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale convenzione/contratto esistente - e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata della convenzione - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO).

L'anzidetta assicurazione deve:

- ✓ essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi oggetto della presente convenzione;
- ✓ ricomprendere la responsabilità per i danni causati a terzi dalle cose in uso, o dalle persone (dipendenti o volontari).
- ✓ prevedere massimale unico di garanzia**, non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro**.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico del soggetto attuatore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il soggetto interessato dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.
Copia della/e richiamata/e assicurazione/i dovrà/dovranno essere messa/e a disposizione dell'ATS XXII prima dell'inizio delle attività oggetto della presente.

ART. 25 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Tutte le attività progettuali potranno subire modificazioni in base alle disposizioni emanate dagli organi preposti. L'Amministrazione Procedente si riserva in qualsiasi momento e senza che al soggetto partner possa essere riconosciuto alcunché a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento:

- di chiedere al soggetto partner di procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento, alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifica o integrazione delle attività;
- di disporre la cessazione o la sospensione degli interventi, a fronte di sopravvenute disposizioni europee, nazionali o regionali o, comunque, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico;
- di recedere in qualunque momento dal partenariato o di non portare a termine il tavolo di co-progettazione per la definizione del progetto definitivo, qualora il partenariato non si riveli rispondente all'interesse pubblico perseguito o risulti infruttuoso;
- di non dare luogo alla co-progettazione qualora le proposte pervenute siano ritenute non pienamente ed ampiamente coerenti con il progetto stesso.

Il presente Avviso ha valore meramente ricognitivo. Esso non può essere inteso o interpretato, anche solo implicitamente, come impegnativo per l'Amministrazione Procedente a dar corso alla procedura e nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità potrà essere vantata in ordine alla co-progettazione e alla realizzazione delle attività per il semplice fatto dell'interesse manifestato in risposta al presente Avviso.

Il presente Avviso non instaura posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Amministrazione Procedente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare, annullare o revocare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla presente procedura, come pure di seguire altre procedure, senza che con ciò possano costituirsi diritti o pretese di risarcimenti, rimborsi o indennità a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti.

I soggetti proponenti selezionati per la fase 3) dovranno conservare tutta la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi al progetto finanziato, predisponendo un "fascicolo di progetto" su adeguato supporto informatico che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e che deve essere conservato per i dieci anni successivi alla concessione dell'agevolazione.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Atto, si rinvia alle Linee di indirizzo progettuali, agli atti amministrativi, ai decreti, alle deliberazioni e agli ulteriori documenti ufficiali di riferimento, nazionali e regionali.

ART. 26 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Si avverte fin da ora che l'ETS o gli ETS selezionati saranno tenuti a:

- In applicazione degli artt. 2 e 17 del D.P.R. 62/2013, nell'esecuzione del partenariato, osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibile**, il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Ascoli Piceno** adempiere a tutti gli obblighi di cui alla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, a produrre all'Amministrazione Procedente la comunicazione di cui all'art. 3, comma 7, della medesima legge 136/2010. Inoltre, agli atti e ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano le disposizioni in materia di trasparenza previste dalla disciplina vigente.
- Gli ETS partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella relativa domanda di partecipazione. Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.
- Gli Enti partecipanti potranno **richiedere chiarimenti** in ordine alla presente procedura mediante invio di espresso quesito al predetto Responsabile a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.ap@pec.it entro le ore 11:00 del sesto giorno antecedente la scadenza del termine previsto nel presente Avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.
- Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili,

le norme richiamate in premessa.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Ascoli Piceno, ente capofila dell'ATS 22, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei partecipanti e delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri partecipanti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini della presente procedura.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non

incompatibili con il Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la stipula della convenzione a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della presente procedura, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare alla convenzione medesima.
Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i partecipanti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data della convenzione, l'operatore individuato sarà nominato responsabile del trattamento dei dati. L'operatore stesso ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia di tale rapporto. I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
La relativa richiesta va rivolta al Comune di Ascoli Piceno al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.ap@pec.it

ART. 28 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa. Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Marche, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, trattandosi di attività procedimentalizzata inerente alla funzione pubblica.

Allegati
Si includono al presente Avviso i seguenti allegati:
- **Allegato A:** Schema di domanda di partecipazione
- **Allegato B:** Modello per la proposta progettuale
- **Allegato C:** Budget di progetto
- **Allegato D:** Schema di dichiarazione di possesso dei requisiti
- **Allegato E:**Dichiarazione sulla titolarità effettiva per Enti Privati e sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del Titolare effettivo

- **Allegato F:** Dichiarazione di impegno a costituirsi in RTI/ATS
- **Allegato G**: Atto di designazione e nomina del Referente Unico
- **Allegato H**: Schema di Convenzione
- **PLANIMETRIA PIANO PRIMO**
- **PLANIMETRIA ARREDATA** (PLANIMETRIA ARREDATA CON IL SOLO SCOPO PURAMENTE INDICATIVO)

Ascoli Piceno, 17/11/2026

Il responsabile del Procedimento
F.to Dott. Domenico Fanesi